CCXLI SEDUTA

VENERDÌ 28 GENNAIO 1955

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 9673

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione):

CORNAGGIA MEDICI 9681
MARINA 9676, 9682, 9686
MARIOTTI 9681, 9689, 9690, 9692
MOLINELLI 9682
PIOLA 9691, 9692
RODA 5684
STURZO 9674, 9679, 9680
TARTUFOLI 9680
TRABUCCHI, *relatore* 9677, 9686, 9690
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 9678, 9687, 9690, 9691, 9692
ZOLI 9676, 9680

La seduta è aperta alle ore 11.

MOLINELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 gennaio, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

dei senatori Barbareschi, Mariani, Bitossi, Fiore, Alberti, Petti e Boccassi:

« Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi » (917);

« Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti da Consorzi provinciali antitubercolari » (918);

dal senatore De Bosio:

« Concessione dei benefici previsti per le farmacie di " antico diritto " ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 » (919).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 20. Il senatore Sturzo ha proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo:

" Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile categoria *B* a carico delle società e degli enti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che abbiano chiesto di essere tassati in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, è esente da imposta il 20 per cento del costo dei nuovi impianti industriali che il contribuente abbia acquistato in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 10 per cento del reddito dichiarato.

" Se le somme accantonate non siano state destinate a nuovi impianti o alla partecipazione azionaria di società costituite a tale fine e già in funzione entro il triennio suddetto, verranno versate all'erario in unica soluzione alla prima scadenza del trimestre successivo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

STURZO. Onorevoli senatori, non ripeterò quanto ebbi l'onore di esporre in quest'Aula il 9 giugno dello scorso anno, nel presentare l'ordine del giorno in sede di discussione della legge sulle società per azioni, invitando il Governo a studiare il modo di favorire, con delle esenzioni fiscali, il reimpiego degli utili annuali per nuovi impianti industriali e per ampliamento di quelli esistenti.

Gli studi del Ministero non sono stati troppo favorevoli alla mia proposta, perchè l'onorevole Ministro, dopo aver cercato di ridurne al minimo la portata e dopo avere esaminato la formulazione di due testi sostitutivi, di fronte ad un'ipotetica diminuzione di gettito della imposta di ricchezza mobile di circa 6 miliardi all'anno, si pronunziò in senso negativo; la Commissione si associò al Ministro e la mia proposta non comparve nel testo di disegno di legge che il Senato sta discutendo.

L'articolo aggiuntivo che ho l'onore di proporre a questa Assemblea non è quello da me presentato alla Commissione e che aveva allarmato gli uffici del Ministero; nella prima parte ho utilizzato una delle due formulazioni ministeriali duplicando le percentuali ivi segnate (e ne dirò le ragioni); ed ho aggiunto un secondo capoverso che credo utile allo scopo. L'aumento al 20 per cento della esenzione del costo del nuovo impianto industriale (invece del 10 per cento del testo originario) è giustificato sia dal fatto che tale cifra subirebbe ancora una decurtazione se il costo esentato supera il 10 per cento del reddito dichiarato (nel testo originario il 5 per cento); sia dal fatto che la esenzione in confronto all'intiero costo dell'impianto non sarebbe (nelle cifre originarie) che un vantaggio assai relativo e non credo che costituirebbe una spinta reale per la generalità dei contribuenti.

Il motivo, poi, che mi ha spinto a formulare il secondo capoverso è una conseguenza della limitatezza dell'esonero; l'industriale che è disposto a impiegare i suoi risparmi in nuovi impianti, dovrà poter disporre della intiera cifra, e se l'utilizzo delle quote d'imposta di ricchezza mobile cat. *B* esentate del primo e anche del secondo anno non bastano all'acquisto del macchinario, deve patere attendere anche il terzo anno per potersi impegnare verso i fornitori ed eseguire il nuovo impianto.

Ma si è obiettato che pur di evitare di pagare per tre anni la quota esentata, molti saranno indotti a dichiarare di volere eseguire un impianto nuovo che mai faranno. Son sicuro che il Ministero delle finanze darà disposizioni chiare per verificare le dichiarazioni dei contribuenti, potrà anche richiedere i dati dei progetti e relativi costi e i dati sul tempo tecnico necessario alla realizzazione e così via. Ad evitare abusi si potrebbe aggiungere che la mancata realizzazione del nuovo impianto, se non giustificata da fatti sopravvenuti, darà luogo al pagamento degli interessi di mora.

Mi è stato fatto osservare che la proposta da me presentata può prestarsi a due interpretazioni diverse che debbono essere messe in luce.

Dal contesto del primo capoverso sembra trattarsi di una specie di ammortamento anticipato per la quota esentata, sicchè nel successivo triennio tale quota non verrebbe conteggiata negli ammortamenti normali. In tal modo nulla verrebbe a perdere il Fisco, perchè la riscossione dell'imposta dovuta nel triennio verrebbe incassata *pro quota* negli esercizi successivi nei quali l'ammortamento normale

verrebbe minorato delle corrispondenti quote di esonero.

Non è stata questa la mia intenzione nel formulare l'articolo in parola. Pertanto ho aggiunto la disposizione riguardante l'accantonamento delle somme esentate nel triennio e la facoltà di investirle in quote azionarie per la costituzione di società creata allo scopo di costruire nuovi impianti industriali. E se ciò non basta a dissipare l'equivoco, potrei proporre un terzo comma ancora più esplicito nei seguenti termini: « L'esenzione prevista nel primo comma di questo articolo non fa ostacolo alla detrazione delle normali quote di ammortamento dei nuovi impianti ». In sostanza, la mia proposta porta ad una nuova ed effettiva esenzione, per limitata che sia, e non mai ad una semplice anticipazione di ammortamento.

Ciò posto, veniamo al concreto. L'onorevole Ministro ebbe a dichiarare che con l'originaria mia proposta, « esenzione del 25 per cento degli utili senza alcun rapporto all'ammontare del reddito, ed esclusione di tali somme dal computo della determinazione del reddito ai fini dell'imposta sulle società », il presunto minore incasso per il fisco sarebbe arrivato a sei miliardi all'anno. Partendo da questo dato — e facendo approssimativamente le opportune deduzioni sia per la differenza del quinto nella percentuale degli utili (20 invece di 25), sia per la introduzione del secondo limite, quello del reddito dichiarato, sia per la omissione di qualsiasi rapporto con la imposta sulle società, sia perchè la nuova proposta esclude che la esenzione contempli gli ammodernamenti e gli ampliamenti, limitandola ai nuovi impianti per i quali non tutti i contribuenti della categoria saranno in grado di affrontare la spese — a mio modo di vedere si dovrebbe arrivare ad una previsione di minore entrata fra i tre e mezzo e i quattro miliardi. Il controllo di tale previsione di minore gettito per un triennio per l'applicazione della presente proposta può essere fatto partendo dalla cifra globale del 1954 di 405 miliardi di lire di reddito derivante da attività industriali, commerciali, artigiane e da affittanze agrarie (315 miliardi versati da persone fisiche e 90 miliardi circa da ditte sociali). Non tutti si affretteranno a fare nuovi impianti; nè risulta frequente il caso che commercianti agricoltori e artigiani si spingano a divenire di botto industriali. È da notare inoltre che se anche un buon numero di contribuenti si accingesse, nel futuro triennio, a fare nuovi impianti industriali, piccoli, medi e grandi, in complesso non potrebbero coprire la metà del reddito dichiarato da tutti i settori produttivi sopra indicati, cioè duecento miliardi in cifra tonda. Non potendosi superare (secondo la mia proposta) il 10 per cento del reddito, si arriverebbe ad esentare solo 20 miliardi; sui quali l'Erario perderebbe al massimo, poco più, poco meno, tre miliardi e mezzo. Se poi si volesse ritornare alla percentuale propostasi dagli uffici ministeriali, del 10 per cento degli utili del 5 per cento del reddito, allora si scenderebbe a meno di due miliardi all'anno. Finalmente, se si vorrà non riconoscere per tali impianti il diritto di esenzione per l'ordinario ammortamento della quota suddetta, si tratterebbe di un'anticipazione pura e semplice, che non produrrebbe diminuzione nel gettito dell'imposta. Tenendo presente tali dati, di una evidenza palmare, io mi domando come mai il Ministero abbia potuto prevedere un mancato introito di sei miliardi, e come mai si faccia oggi qui una questione così inconsistente. L'Inghilterra ha una disposizione quasi eguale a quella da me formulata, con l'aggiunta che l'esenzione giuoca anche per l'ammortamento delle quote esentate e investite nei nuovi impianti. In tale spirito, questo articolo segnerebbe un inizio, che il Governo dovrà di sicuro sviluppare in sede di piano decennale, per favorire investimenti nuovi, accrescere la produttività e dare lavoro ai disoccupati.

L'esperimento proposto dall'articolo aggiuntivo è limitato a tre anni; dopo i quali si vedrà se migliorare il sistema, se trovarne un altro. Non si fa opera savia se non si spinge il privato a reinvestire quegli utili che altrimenti andrebbero ai consumi superflui, ovvero varcherebbero le frontiere in cerca di maggiore sicurezza che non nel proprio Paese.

La proposta che vi sottopongo, onorevoli senatori, non ha grande importanza finanziaria, ma ha un valore psicologico ed etico notevole.

Non ho proposto, come era mio desiderio, la revisione delle aliquote; e qui mi limito ad au-

gurare che questo problema sia studiato in modo da concretizzarsi in un bene accurato disegno di legge, che risponda ai criteri del nuovo piano in corso di studio di investimenti e di lavoro.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono perfettamente concorde con la proposta del senatore Sturzo perchè risponde al concetto che ho espresso quando intervenni nella discussione di carattere generale. A mio giudizio, la tecnica moderna è così rapida nel suo evolversi che consiglia tutti coloro che esaminano questo problema ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Sturzo, perchè è saggia amministrazione quella di poter provvedere nelle aziende industriali (che sono le vere creatrici della ricchezza) all'accantonamento di somme che consentano il migliore incremento di queste aziende e la più moderna applicazione di tutti i sistemi di produzione. Esentare l'industriale, esentare tutti coloro che intendono rinnovare i processi di produzione — e perciò i relativi impianti che vengono immessi continuamente nell'azienda — è fare opera saggia. E conseguentemente inviterei la Commissione, che dice sempre di no e il Governo che si accoda, ad accogliere nei limiti del possibile l'emendamento proposto dal senatore Sturzo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Non so se accodarmi scondo la parola esatta del senatore Marina al senatore Sturzo o al Governo. C'è un motivo di perplessità per decidersi ad approvare, motivo di carattere generale che è quello della introduzione di una nuova esenzione sia pure parziale: ma è sempre una nuova esenzione che aggiungiamo a quelle già stabilite. Abbiamo parlato in quest'Aula tutti quanti lamentando il fenomeno della cosiddetta evasione legale. Con questo emendamento penso si introdurrebbe un altro segmento di evasione legale. Al di fuori di queste considerazioni però io vorrei che il Ministro rivedesse un pochino i suoi calcoli relativamente all'incidenza di un emendamento di questo genere sul gettito.

Il senatore Sturzo mi pare che abbia già accennato che è disposto ad andare incontro a quella che mi pare fosse la prima tesi del Ministero, di consentire cioè questo emendamento a condizione che il 20 per cento fosse ridotto a 10, e il 10 per cento del reddito esente fosse ridotto al 5 per cento. A me pare che la cosa meriti di essere considerata. Io non farò un conteggio complicato come quello che ha fatto il senatore Sturzo che sarà esattissimo ma che evidentemente si segue male sentendolo leggere. Mi sembra che il calcolo sia questo: se noi esentiamo il 5 per cento del reddito dichiarato (praticamente quasi un miliardo d'imposta), calcolando che l'imposta incide su un terzo, la perdita per il fisco di un miliardo rappresenta la perdita di un reddito di tre miliardi. Ma siccome noi mettiamo l'imposta solo per il 5 per cento, allora la perdita di un miliardo si ha soltanto in confronto di nuovi impianti per 60 miliardi; e credo che dobbiamo moltiplicare la perdita del Fisco per quello che è il rapporto imposta-reddito e poi moltiplicare ancora per venti perchè noi ammettiamo soltanto il 5 per cento. Se questo calcolo è esatto, non mi pare che possa essere considerato un cattivo affare esentare un miliardo d'imposta a condizione che siano fatti effettivamente 60 miliardi di nuovi impianti.

Io ho sentito l'altro giorno l'onorevole Ministro dire che si possono perdere 25 miliardi; ma volesse il cielo!, perchè questi rappresenterebbero dei nuovi impianti per 1.500 miliardi! Ciò vorrebbe dire aver fatto un grande passo indipendentemente da quello che possa essere l'intervento dello Stato per quanto riguarda l'attuazione del piano decennale.

Però il senatore Sturzo mi permetterà di dire che il suo emendamento non è sufficientemente tale da non garantire che l'evasione sia un'evasione effettiva. Quando io ho sentito il senatore Marina, che è più competente del senatore Sturzo in questa materia, parlare di accantonamento di somme, ho subito visto dove era l'inconveniente nell'emendamento del senatore Sturzo, perchè, se noi acconsentiamo

che si tratti di esenzione su somme che sono accantonate, noi facciamo, in fin dei conti, un regalo alle grandi imprese, che sono naturalmente quelle che si avvarranno di questo beneficio.

Il senatore Sturzo, invece, ha parlato di somme riguardanti il « costo dei nuovi impianti industriali che il contribuente abbia acquistato »; non è quindi che si consenta un accantonamento per il futuro, ma si consente una esenzione su somme che si sono già erogate. (*Interruzione del senatore Sturzo*).

MARINA. Posto anche che l'accantonamento avvenga, l'esenzione è condizionata al fatto che le somme siano effettivamente destinate ai nuovi impianti; in questo caso la tassazione è sospesa.

ZOLI. È molto imprudente questo sistema di controlli successivi. Se dobbiamo avvantaggiare qualcuno, avvantaggiamo quello che ha eseguito e non quello che ha intenzione di eseguire: di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno, e qui di buone intenzioni sarebbe lastricata la via dell'evasione.

Per questo, rilevo che l'emendamento Sturzo non è in coerenza tra la prima e la seconda parte, perchè, mentre la prima riguarda somme spese, la seconda riguarda somme accantonate. Ritengo che il comma dovrebbe in ogni caso essere soppresso. Ma vorrei anche che il senatore Sturzo tenesse conto del fatto che la forma è un po' equivoca. Ella, senatore Sturzo, non è molto pratico di evasioni fiscali; forse di qui in avanti le verranno a dire di aver giurato il falso, ma in segreto di confessione: nessuno finora le ha dichiarato, per quanto ritengo sarebbe materia di confessione, di aver evaso le imposte. Ma quando ella dice: « del costo dei nuovi impianti industriali che il contribuente abbia acquistato in eccedenza », comincio ad aver paura, perchè basta che il contribuente porti una bella fattura di macchinari perchè sia esentato, in quanto nell'emendamento si parla di nuovi impianti che abbia acquistato, non di spese per i nuovi impianti, quindi in sostanza l'interessato aumenta il proprio capitale, si tiene lì i macchinari per tre anni, successivamente li rivende ed ha avuto la sua brava esenzione.

MARINA. Ma può essere un pagamento condizionato!

ZOLI. Ella mi permetterà di leggere quanto dice l'emendamento: quando si parla di « nuovi impianti industriali che il contribuente abbia acquistato » in sostanza non si dice che si deve trattare di impianti, si dice esclusivamente che si deve trattare di macchinari, perchè il concetto degli impianti è un concetto più complesso di quello dell'acquisto. L'impianto non si acquista, si esegue. (*Interruzione del senatore Marina*). È dal principio della discussione di questa legge che lei ed io, senatore Marina, vediamo le cose da due parti opposte, ed è naturale: lei è quello della fiducia credula, io quello della fiducia prudente.

Ora, io dico che qui bisognerebbe, in ogni modo, sostituire ove è detto: « è esente da imposta il 20 per cento del costo dei nuovi impianti industriali » la dizione: « è esente da imposta il 20 per cento della spesa che il contribuente abbia eseguito per nuovi impianti ». In tal modo saremo sicuri che si tratti di nuovi impianti eseguiti, mentre qui abbiamo soltanto la prova di un'intenzione che il contribuente ha di eseguire nuovi impianti, sia pure documentata dall'esistenza nel suo magazzino di bellissimi macchinari che noi non possiamo sapere se siano stati messi in funzione.

Con queste osservazioni, io mi riserverei di sentire prima le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, sottoponendo al Ministro la questione: cioè se non ritiene che di fronte a quello che possa essere il rapporto tra la perdita da parte dello Stato e l'incremento dei nuovi impianti, non valga la pena di andare incontro all'emendamento del senatore Sturzo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione deve esaminare l'emendamento così come è e quello denicotinizzato o zolizzato, cioè secondo la formula Zoli. La Commissione deve essere anzitutto contraria all'emendamento così com'è perchè il secondo comma ne è indiscutibilmente la parte più pericolosa; se si approvasse si avrebbe certamente per il primo triennio l'eva-

sione totale del 10 per cento o del 5 per cento dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* sulle industrie perchè tutti intanto accantonerebbero e poi... « penseranno i giuristi a giustificare », diceva, mi pare, Federico II. Da questo punto di vista il secondo comma è assolutamente inaccettabile. Anche la percentuale del 10 per cento del reddito dichiarato e del 20 per cento dei costi di nuovi impianti è assolutamente da avversare perchè non bisogna pensare solo al caso della piccola ditta che può avere un milione di reddito. Bisogna tener conto di quei grossi impianti industriali per i quali anche il 10 per cento o il 5 per cento degli utili rappresenta già una cifra notevole. Resta l'emendamento zolizzato o denicotinizzato, a cui si è tolta cioè la parte velenosa. La percentuale dovrebbe essere ridotta al 5 per cento, al 5 per cento delle spese di impianto effettuate od al 5 per cento del reddito dichiarato. Su questo punto la Commissione non può non dimenticare di aver scritto già nella relazione che una politica industriale deve essere fatta secondo piani determinati e non può essere lasciata al gioco delle iniziative individuali di ciascun imprenditore che in relazione a quello che può essere un calcolo giusto o non giusto per una visione più o meno personale pensi di lanciarsi in imprese industriali. La Commissione, ed in ciò si richiama alla preoccupazione del senatore Zoli, pensa che se mai si dovrebbe introdurre una norma analoga a questa in una disposizione di legge che riguardi la politica industriale generale del Paese e le provvidenze per aiutare tale politica in un senso o in un altro. Secondo me, poi, gli aiuti dovrebbero essere effettuati con interventi e contributi, mai con esenzioni. Per una questione dunque di teoria generale, la Commissione è contraria. Quanto invece all'efficacia, alla portata pratica della riduzione che con questa norma verrebbe sanzionata e al danno che ne avrebbero le entrate dello Stato, la Commissione si rimette ai conti che potrà illustrare il Ministro delle finanze perchè il Senato giudichi se una norma di questo genere, che può avere una importanza più psicologica che reale, porti un danno al bilancio dello Stato talmente grave da doverne consigliare il rigetto. Concludendo, la Commissione è contraria decisamente al testo formulato dal senatore Sturzo; al testo nella formula Zoli sarebbe contraria per ragioni di principio, ma se il danno per lo Stato non fosse eccessivo, potrebbe anche rimettersi al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Come ho detto in Commissione il Governo non era sfavorevole al principio affermato dal senatore Sturzo. Credo di aver fatto altre volte una dichiarazione generica di questo genere, tant'è che io mi sono preoccupato di far studiare dai miei uffici quale fosse la formula più adatta per l'introduzione di un principio di questo genere. Si sono opposte però numerose difficoltà, che io non posso non pregare il Senato di valutare in tutta la loro importanza. Anzitutto il nostro è un sistema tributario il quale oggi ha delle forti tassazioni sui consumi e delle deboli tassazioni di imposizione diretta. Un Paese il quale abbia una percentuale elevata di imposizione diretta è in condizione anche di poter sacrificare una parte di questa; un Paese come il nostro è invece in condizione, sacrificando una parte dell'imposizione diretta, di dover gravare ulteriormente sulla parte che riguarda l'imposizione indiretta.

Secondo punto. È noto che vi sono facilitazioni già notevoli per gli ammortamenti; e credo che in questo senso siamo un po' all'avanguardia tra i Paesi europei. Debbo ricordare che proprio un economista americano, il Colin Clark, esaminando recentemente le pressioni fiscali e l'ordinamento fiscale dei vari Paesi, concludeva che se dovesse suggerire degli investimenti, ai fini delle facilitazioni, dal punto di vista fiscale, suggerirebbe l'ordinamento tributario italiano.

Terzo punto. Temo che questa facilitazione, se introdotta, possa giovare soprattutto alle grandi imprese, le quali sono in grado di documentare e di far valere con documenti probativi le loro affermazioni in ordine all'acquisto di macchinari, e soprattutto di macchinari addizionali. Le piccole, le medie imprese sarebbero in molto maggiori difficoltà per fornire prove di questo genere.

Infine, per quanto riflette il calcolo del sacrificio fiscale, fatto dagli uffici, non ho qui i dati e gli elementi; ma potrei forse sommariamente rifare il calcolo dei due limiti, che si condizionano a vicenda. Un primo limite è rappresentato dal costo di acquisto del macchinario addizionale. Ora, quale può essere in Italia oggi la somma spesa annualmente in macchinari non sostitutivi, ma addizionali? Personalmente penso, con una stima grossolana, giacchè non esistono delle rilevazioni, che sui 1.000 miliardi di macchinari costruiti in Italia annualmente, probabilmente circa 200 o 250 vengono esportati. Restano quindi 750 miliardi, di cui metà supponiamo possa essere quella destinata alla sostituzione degli impianti logori e probabilmente un'altra metà è destinata ad impianti addizionali. Si tratterebbe press'a poco di 350, 400 miliardi di impianti addizionali. Il 20 per cento, come propone il senatore Sturzo, rappresenterebbe un'ottantina di miliardi; il 10 per cento, come si proponeva prima, rappresenterebbe una quarantina di miliardi. Questo è il primo limite.

Veniamo ora al secondo limite, che come è noto condiziona il primo. In ogni caso, si dice, la detrazione non potrebbe essere superiore al 5 per cento del reddito dichiarato. Il reddito dichiarato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, come il senatore Sturzo sa, è di circa 450 miliardi. Il 5 per cento porterebbe 22 miliardi e mezzo, il 10 per cento ascenderebbe a 45 miliardi. Ora, è questo secondo limite che vale, giacchè il primo lo supera. Sui 22 miliardi e mezzo l'imposta, come i senatori Sturzo e Zoli sanno, è circa di 6 miliardi. Quindi ci priveremmo di un gettito di 6 miliardi in un momento in cui il bilancio è particolarmente teso ed in un momento in cui cerchiamo proprio di aumentare la proporzione dell'imposizione diretta rispetto all'imposizione indiretta. Con ogni probabilità, ahimè!, in un bilancio così rigido come quello italiano dovremmo pensare, in un primo tempo, a sostituire questi 6 miliardi consentiti in detrazione all'imposizione diretta con un'imposizione indiretta analoga. Ho l'impressione quindi che non faremmo in questo momento cosa utile introducendo questo principio. Penso che in occasione del piano decennale avremo occasione probabilmente di riesaminare il problema e di riesaminarlo soprattutto ai fini di un'eventuale manovra di investimenti, cioè una selezione qualitativa degli investimenti. Ed allora potremmo incoraggiare taluni investimenti e non incoraggiarne taluni altri; il che non potremmo fare con questa formula che è una formula estremamente indiscriminata.

Voglio ancora aggiungere che, dal punto di vista dell'applicazione da parte degli uffici, la formula è molto complicata, e penso che alla fine gli uffici nelle loro determinazioni dell'imposta dovrebbero ricorrere a formule così difficili e così condizionate tra di loro per cui ad un certo momento ci vorrebbero delle tavole di logaritmi per risolvere i problemi che si pongono. D'altra parte ricordo anche che lo stesso Presidente della Confederazione degli industriali, il dottor Costa, al Convegno di Stresa disse chiaramente che l'industria non ritiene apprezzabili questi stimoli forniti attraverso esenzioni fiscali.

In sostanza il problema potrebbe essere ripreso in esame e riproposto nel momento in cui verremo esaminando l'applicazione e l'evoluzione del piano decennale del ministro Vanoni.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, mantiene il suo emendamento o aderisce alla proposta del senatore Zoli?

STURZO. Dal punto di vista di principio, mantengo il mio emendamento.

Anzitutto domando la divisione tra il primo ed il secondo comma, sul quale il senatore Zoli ha fatto delle osservazioni che, in verità, se mi è consentito, dovrei ribattere.

PRESIDENTE. Può farlo senz'altro poichè siamo in sede di emendamento all'emendamento.

STURZO. Debbo dire molto chiaramente che io avevo messo il secondo comma proprio per precisare due cose, alle quali però ancora qui non è stato dato un chiarimento.

Il primo comma, mi è stato osservato, nella formula attuale che io ho accettato come formula venutami dalla proposta ministeriale, potrebbe essere interpretato come un ammortamento anticipato, onde nel fare gli ammor-

tamenti dei nuovi impianti, si dovrebbe decurtare quella percentuale del 10 o del 20 per cento — a seconda delle percentuali che saranno fissate per legge — che sarebbe stata esentata in precedenza nel triennio. In tal caso, lo Stato non viene a perdere niente, perchè in sostanza percepirà posticipatamente, diciamo così, l'imposta su l'intera somma.

Questa interpretazione io credevo di averla esclusa con il secondo comma, ammettendo innanzitutto la possibilità dell'accantonamento, per modo che invece di spendere ogni anno la somma in acquisto, si potesse spendere durante l'ultimo anno del triennio, poichè altrimenti ci sarebbero degli impianti che non potrebbero essere realizzati per insufficienza di mezzi. Di più, avendo ammesso anche la partecipazione a società che si costituiscono per fare nuovi impianti, risulta chiaro che non si tratta semplicemente di un ammortamento anticipato, bensì di un'esenzione vera e reale.

Detto questo per chiarire all'amico Zoli il senso del secondo comma del mio emendamento, dichiaro di essere disposto a redigerlo, se lui lo accetta, in maniera che acquisti maggiore aderenza al primo, sempre però partendo dal punto di vista che non è un ammortamento anticipato, bensì una vera e propria esenzione.

Desidererei, quindi, un chiarimento prima di andare avanti.

ZOLI. Sto cercando la formula migliore dell'emendamento.

STURZO. Allora debbo aspettare di conoscere questa formula per poter dire se l'accetto o meno.

PRESIDENTE. Nell'attesa che il senatore Zoli formuli il testo del suo emendamento, avverto che, ove possa essere condotta a termine nel corso della giornata odierna la discussione del disegno di legge in esame, la seduta di domani non avrà luogo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il mio emendamento all'emendamento del senatore Sturzo è così formulato: sostituire alle parole: « è esente da imposta il 20 per cento del costo dei nuovi impianti industriali che il contribuente abbia acquistato », le altre: « il 5 per cento delle spese che il contribuente abbia effettuato per nuovi impianti installati », e alle parole: « 10 per cento del reddito dichiarato », le altre: « 5 per cento del reddito dichiarato ».

Naturalmente ho già dichiarato che sul secondo comma sono decisamente contrario.

STURZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STURZO. Domando all'Assemblea se veramente possa essere votato con serietà un emendamento così ridotto nella sua portata. Si ricordi che in Inghilterra si esenta il 20 per cento, senza la seconda limitazione. Non è possibile fare delle disposizioni che non hanno una base di serietà.

Il testo ministeriale portava già il 10 e il 5 per cento, la mia proposta è del 20 e del 10 per cento, quella del senatore Zoli è troppo ridotta.

ZOLI. Accetto che la prima cifra sia portata al 10 per cento.

STURZO. Comunque, chiedo che il mio emendamento sia messo ai voti per divisione. Per il primo comma accetto il testo proposto dal senatore Zoli, che porta la percentuali alle cifre, rispettivamente, del 10 e del 5 per cento; quanto al secondo comma, dichiaro di mantenerlo.

TARTUFOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Veramente dovrei rinunciare a parlare perchè avevo chiesto la parola per sostenere l'emendamento Sturzo nel testo integrale, salvo la modifica « realizzati ecc. » che escludesse la possibilità cui ha fatto cenno il collega Zoli, possibilità alquanto da discu-

tersi. Infatti l'onorevole Zoli ci viene a dire che potrebbe verificarsi il trucco dell'accantonamento di macchine comprate oggi per venderle tra tre o quattro anni. L'avvocato Zoli non tiene presente che vendendo una macchina anche nuova non usata, bisogna per lo meno fare lo sconto del 50 per cento dopo aver pagato inoltre su questo gli interessi dei tre anni di necessaria attesa. La sua osservazione quindi è fuor di luogo.

Comunque è logico che il nuovo impianto debba essere stato realizzato. E in fondo il pensiero del senatore Sturzo che io condivido al cento per cento è questo: che qui si parla continuamente di produttività, di impulso all'economia nazionale, tanto che ci troviamo alla vigilia di un piano decennale Vanoni che deve portarci alla realizzazione dell'impiego di 4 milioni di unità lavorative nuove alla fine del decennio, e quando si tratta di dare un impulso a che questa produttività si manifesti, a che l'economia si orienti verso un maggiore investimento, allora qui ci si atteggia ad eroi in difesa del fisco. Il Senato infatti è diventato eroico in questo proposito di tutelare ad ogni costo il fisco, dimenticandosi che proprio sulla base della stessa dichiarazione del ministro Tremelloni, che cioè la maggior parte delle imposte sono di ordine indiretto, cogli atteggiamenti ripetuti dal Senato e i voti conseguenti, si comprimono proprio quelle imposte indirette che sono di grande importanza per la vita del Paese, quando coll'eccessivo fiscalismo sulle imposte dirette, si deprime l'impulso produttivistico.

Concludo dichiarando di rassegnarmi a votare l'emendamento Sturzo dimezzato dall'emendamento Zoli, per adeguarmi alla rassegnazione cristiana e sacerdotale del senatore proponente.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Non metto in dubbio la buona fede del senatore Sturzo nell'aver proposto al Senato questo articolo aggiuntivo. Ma mi sembra che l'illustre collega si sia dimenticato che già lo Stato ha erogato agli industriali somme notevoli per il rinnovamento degli impianti e che a tutt'oggi poco si è fatto in questo campo.

TARTUFOLI. Ampliamento, non rinnovamento.

MARIOTTI. Dobbiamo domandarci se questi finanziamenti sono stati utilizzati dagli industriali per pagamento debiti, (il che è improbabile per i larghi profitti conseguiti da questi signori) o piuttosto queste somme anzichè rinnovare gli impianti non abbiano varcato i confini nazionali.

E dirò anche di più: che, per far fronte alla concorrenza internazionale si sono sfruttati, attraverso il cottimo o in altre forme, i lavoratori. Con questo costume a me sembra che il principio della capitalizzazione del reddito, contenuto nell'emendamento proposto dal senatore Sturzo, non meriti di essere introdotto in questa legge. Semmai il Governo doveva proporre un aggiornamento delle tabelle percentuali di ammortamento, che noi avremmo potuto benevolmente esaminare.

Non sono d'accordo neppure con l'emendamento del senatore Zoli, perchè ritengo che soltanto lo Stato sia in diritto negli attuali rapporti economici di fare la politica degli investimenti; soccorrere, finanziare quelle imprese che meritano e che effettivamente hanno necessità del rinnovamento degli impianti o bisogno di nuovi macchinari. Lasciare questo delicato settore alla discrezionalità, all'iniziativa degli industriali, di fare questa politica con il denaro dello Stato con la loro mentalità è un errore e un'ingiustizia. (*Interruzione del senatore Tartufoli. Commenti*).

Per queste ragioni noi siamo contro l'articolo proposto dal senatore Sturzo e contro l'emendamento del collega Zoli. (*Commenti dalla destra*).

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Sturzo-Zoli, per-

chè, dalla più semplice osservazione delle condizioni degli impianti industriali italiani, appare evidente non solo che c'è un certo invecchiamento degli impianti, ma altresì che è certamente possibile realizzare degli impianti più progrediti. Ritengo che sia proprio questa la carenza per la quale i nostri prezzi di produzione sono eccessivamente alti. E, poichè l'onorevole Ministro delle finanze ha parlato del rapporto tra le imposte dirette e le imposte indirette, mi permetto di ricordare che evidentemente tutto quello che noi faremo agli effetti di produrre ad un prezzo inferiore, andrà a beneficio dei cosumatori, cioè della grande massa del popolo italiano.

Ma c'è poi u nargomento molto importante, ed è quello delle esportazioni. Tutti coloro che, con quella competenza che io non ho, si sono occupati di questo problema, hanno visto come, sui mercati esteri, noi siamo stati battuti proprio perchè la riconversione degli impianti non si è potuta effettuare da noi in quella misura che sarebbe stata necessaria. Quindi, per ragioni, vorrei dire, di politica economica interna e di politica economica internazionale, dichiaro nuovamente che voterò a favore dell'emendamento.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Sturzo e « zolificato », ossia ridotto nella misura e negli effetti, per le ragioni che ha esposto prima il senatore Tartufoli e che ha esposto poi il senatore Cornaggia. Riterrei comunque che esso avrebbe dovuto rimanere tale e quale fu concepito, perchè i calcoli che l'onorevole Ministro ha fatti e che possono sembrare esatti dal punto di vista globale, non si applicano particolarmente agli interessati. Se, in effetti, globalmente si può fare il ragionamento delle percentuali, il ragionamento non calza quando esso viene applicato al singolo.

È proprio i piccoli ed i medi industriali che questa norma favorisce perchè una piccola officina che installi una macchina moderna sopporta un grave peso ed il bonificarle solo il dieci per cento è cosa troppo modesta. I nostri padri che non difettavano di saggezza avevano l'abitudine di esentare dalle tasse per tre anni le nuove aziende che iniziavano il lavoro. Perchè è questa la base per incoraggiare la industrializzazione del Paese. Del resto non applichiamo forse questa norma anche nell'Italia meridionale per industrializzarla? Infatti concediamo alle industrie di queste zone tutte le esenzioni possibili ed immaginabili affinchè abbia ad intensificarsi il ritmo di industrializzazione. Capisco il pensiero politico di quella parte (*si rivolge alla sinistra*) che non ha nessuno interesse a che l'Italia si metta in condizioni di benessere ... (*Proteste dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Marina, si attenga alla dichiarazione di voto.

MARINA. Da quella parte si parla contro il cottimo, ma il cottimo è un benessere per tutti i lavoratori e non forma di sfruttamento. Voi, proprio voi in questi anni lo avete bistrattato. In Italia abbiamo ora questa situazione addirittura abnorme: noi che abbiamo la mano d'opera che guadagna meno di tutti, abbiamo i prezzi ed i costi più alti dei prodotti e non possiamo fare l'esportazione in larga scala come potremmo proprio per la vostra politica sindacale dannosa alla produzione. (*Proteste dalla sinistra*).

MOLINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Rendo omaggio al calore ed alla forza di argomentazione con cui dai settori di destra di questa Assemblea si è difesa la proposta di articolo aggiuntivo presentato dal senatore Sturzo. Ma vorrei che il Senato esaminasse il reale contenuto di esso. Con l'articolo aggiuntivo in questione si viene ad esentare una parte del reddito di alcune categorie di contribuenti — e più precisamente gli industriali — dal pagamento delle imposte, cioè a regalare agli industriali stessi e alle loro società del danaro sotto lo specioso pretesto che questo denaro potrebbe o dovrebbe essere investito in nuovi impianti. (*Interruzione del se-*

natore Riccio). Ora intendiamoci. Questa legge non è una legge per il potenziamento dell'industria italiana, è una legge di perequazione tributaria. In altra sede, con altri strumenti, con altri controlli, il problema del potenziamento industriale del nostro Paese che sta a cuore a noi più che al senatore Marina (*interruzione del senatore Marina*) sarà esaminato ed in quella sede saranno da studiare anche il metodo e l'indirizzo da seguire perchè tale potenziamento si risolva in vantaggio dell'economia del Paese e non a profitto dei singoli. Ma qui siamo in materia di giustizia tributaria. Come si potrebbe esentare una parte del reddito di determinate categorie, quando si è già negata e ci si accinge dichiaratamente a negare ogni esenzione o facilitazione alle categorie più umili e laboriose della nostra società nazionale? Non vedo davvero come il concetto stesso espresso nell'articolo aggiuntivo del senatore Sturzo possa essere accettato dall'onorevole Ministro delle finanze che di questa legge fa una questione programmatica e che pone questa legge a fondamento e a dimostrazione della presunta volontà che avrebbero coloro che con il Partito socialdemocratico collaborano al Governo di stabilire la giustizia nel campo tributario e mi auguro che non solo il Ministro, ma anche la maggioranza che lo appoggia nel Senato, respingano questo articolo aggiuntivo, il quale costituirebbe regalo per alcuni ceti e danno per la finanza dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Sturzo, con la modifica concordata tra questi, il senatore Zoli e la Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile categoria *B* a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che abbiano chiesto di essere tassati in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, è esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente abbia effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato ».

PRESIDENTE. Chi approva questo comma, non accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Se le somme accantonate non siano state destinate a nuovi impianti o alla partecipazione azionaria di società costituite a tale fine e già in funzione entro il triennio suddetto, verranno versate all'erario in unica soluzione alla prima scadenza del trimestre successivo ».

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Sturzo, resta allora approvato soltanto il primo comma, nel testo modificato.

Il senatore Roda ha proposto, insieme ai senatori Minio, Mariotti, Spezzano, Giacometti e De Luca Luca, i seguenti emendamenti:

« Dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo:

" Dall'entrata in vigore della presente legge i redditi di categoria B, C/1 e C/2, accertati al nome di persone fisiche, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 480.000.

" Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e da ultimo a quelli di categoria B " ».

« In via subordinata inserire il seguente articolo:

" Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria B, C/1 e C/2 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 360.000.

" Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e da ultimo a quelli di categoria B " ».

« In via subordinata inserire il seguente articolo:

" Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria C/2 sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 480.000 " ».

« In via subordinata inserire il seguente articolo:

" Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria C/2 sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 360.000 " ».

Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

RODA. Onorevole Ministro, uno dei più gravi appunti che unanimemente da tutte le parti viene mosso al nostro ordinamento tributario e che ha un largo fondamento di verità è costituito dal fatto della eccessiva gravosità delle aliquote, e su questo punto mi sembra non possa esserci dissenso alcuno. Non starò a ricordare queste aliquote, le quali con le addizionali, provinciali, comunali, camerali ecc. attingono veramente ad altezze sconfortanti per il contribuente italiano, che abbia veramente l'intenzione di dichiarare fino all'ultimo centesimo i propri redditi. Questa della gravosità delle aliquote è la giustificazione più sovente addotta dagli evasori fiscali, e francamente non si può fingere di ignorare che tale giustificazione non è affatto infondata. È ovvio infatti che ad un maggiore accertamento, ad una lotta più rigorosamente condotta contro gli evasori avrebbe dovuto corrispondere anche una graduale minore asprezza di tutte quante le aliquote, nessuna esclusa, sia pure, ne convengo signor Ministro, graduata nel tempo, e ciò allo scopo di non sottoporre le entrate tributarie dello Stato a troppo brusche falcidie iniziali.

Vero è, e su questo punto potremmo consentire tutti quanti, che a una diminuzione delle aliquote corrisponderebbe certamente una più fedele, una più consona alla verità, dichiarazione da parte del contribuente, e pertanto, in definitiva, quello che si perderebbe come aliquota, verrebbe poi dallo Stato incamerato più che largamente, da una dilatazione della base imponibile, con ciò ottenendosi il duplice risultato di un maggior gettito di imposta, più equamente suddivisa però, contemporaneamente al vantaggio di un sistema meno anelastico in materia di tributi diretti.

Non voglio qui fare la proposta di diminuire le aliquote, perchè all'inizio del dibattito abbiamo visto che esito ha avuto una analoga proposta, e ciò forse contro l'interesse dello Stato. Comunque la proposta è stata respinta dalla maggioranza e dal Governo, e sarebbe veramente una perdita di tempo riprodurre una riduzione delle aliquote, sia pure con una meccanica diversa. Gli emendamenti che qui intendo svolgere mirano unicamente, non già a diminuire le aliquote, ma ad elevare il minimo imponibile esentato da imposta, concetto tutt'affatto differente. Spostando questo minimo di imponibile che attualmente è, come tutti loro sanno, di 240 mila lire per le categorie B, C/1 e C/2 a 480 mila lire — pari a 40 mila lire mensili esonerate dall'obbligo del pagamento di imposta — oltre che rafforzare il criterio, del resto già insito nel nostro sistema tributario, della progressività nei tributi diretti solennemente sancito dalla Costituzione, si favoriscono soprattutto i più modesti operatori economici, quali gli artigiani, gli

esercenti, i piccolissimi imprenditori, ai quali la nuova legge, con le sue moltiplicate penalità di ogni genere e tipo, e con l'introduzione di nuove e più rigide norme di accertamento, consentirà un margine di evasione sempre più modesto e sempre più trascurabile e limitato. I piccoli operatori saranno certamente i primi a risentire del peso della nuova legge, e tanto più duramente delle grandi imprese che, per un verso o per l'altro, troveranno sempre il modo e la possibilità di attenuare i rigori che la presente legge si sforza di introdurre.

Ecco perchè a me sembra più che logico, giusto e doveroso venire incontro a questa modesta categoria di contribuenti con l'unico modo attualmente possibile e cioè il maggiore abbattimento alla base, in altre parole, con una più vasta porzione di reddito da esentare.

Il sacrificio per il pubblico erario sarà grave? Io penso il contrario. Mentre oggi, ad esempio, gli uffici accertatori, di fronte agli attuali minimi di esenzione veramente irrilevanti — ventimila lire al mese — vanno cauti nello stabilire il reddito, e di qui gli anacronistici accertamenti che vediamo in questo campo, come quelli modesti del barbiere, di 500 mila lire, di 600 mila lire, oppure del calzolaio per cifra identica, che sono veramente accertamenti anacronistici coi tempi che corrono.

Ebbene, con l'esentare da imposta un minimo superiore alle attuali 20 mila lire mensili, sarà possibile domani ottenere indubbiamente accertamenti più rispondenti alla realtà economica di questi piccoli artigiani, nel cui reddito è prevalente il concorso del puro lavoro su quello del capitale. Si opererà con ciò una moralizzazione del costume impositivo del nostro Paese e l'erario alla fin fine non ne scapiterà affatto, anzi ne trarrà indubitabili vantaggi economici.

Non mi si venga a dire, onorevole Ministro — come lei non mancherà certamente di fare, purtroppo — che l'erario con questo elevamento del minimo imponibile da me proposto verrà a perdere qualcosa come quattro o cinque miliardi, perchè io penso che di fronte ad entrate tributarie che nel preventivo dell'esercizio in corso si aggirano su cifre assai cospicue, il perdere quattro o cinque miliardi per ristabilire una maggiore equità fiscale è un sacrificio che io penso valga la pena di essere compiuto; anche perchè se noi dovessimo considerare il minor introito nella ricchezza mobile di quattro o cinque miliardi rapportato al gettito complessivo di tale imposta — così come lei ci ha detto pochi minuti or sono — che è di circa 450 miliardi, questo sacrificio si ridurrebbe ad una centesima parte del gettito complessivo di detto tributo, ma si otterrebbe veramente un grande risultato, quello di moralizzare il costume degli accertamenti e quello soprattutto di esonerare i piccoli imprenditori per quella parte che è soltanto sufficiente a vivere anche molto modestamente.

E dico subito che se il nostro emendamento numero uno, che contempla un abbattimento alla base di 480 mila lire per le categorie B, C/1 e C/2 dovesse venire respinto, allora entrerà in funzione il nostro emendamento numero due, il quale riduce il minimo imponibile dalle 480 alle 360 mila lire. Se poi dovesse cadere anche questo secondo nostro emendamento, allora penso che il Ministro dovrebbe con serenità ed imparzialità considerare il nostro terzo emendamento, il quale considera soltanto l'abbattimento alla base dei redditi di ricchezza mobile di categoria C/2, vale a dire i redditi di puro lavoro che sono gli unici redditi — sia detto ben chiaro — di ricchezza mobile che vengono colpiti al 100 per cento, senza esclusione alcuna, anche e soprattutto in virtù della presente legge la quale con un certo articolo prevede che nella dichiarazione annuale dei redditi il prestatore di lavoro abbia a firmare la dichiarazione annuale dell'imprenditore. Quindi l'evasione in questo campo non è assolutamente possibile.

In subordine, poi, io prego di considerare da parte vostra la possibilità almeno di esonerare i redditi di puro lavoro fino alla misura di 480 mila lire.

Ma, oltre a ciò, io vorrei, indipendentemente dai concetti di equità fiscale che mi sono sforzato di dimostrare, richiamare l'onorevole Ministro e gli onorevoli membri della 5ª Commissione a considerazioni che io ritengo politiche ed anche di portata più vasta di quelle di carattere fiscale che ho sviluppato fino a questo momento.

Io voglio qui ricordare ai colleghi del Senato che già nel lontano 1937, in periodo fascista, erano esonerati i redditi fino a 8.600 lire annue. Ove si consideri che l'indice di aumento del costo della vita è stato esattamente di 55 volte il 1937 (si veda l'Annuario statistico italiano) le 8.600 lire di esenzione del 1937 corrispondono a 475 mila lire. Ecco la ragione per cui ho proposto l'abbattimento alla base fino alla concorrenza di 480 mila lire.

Io penso che l'attuale Governo, che si autodefinisce democratico, non vorrà essere da meno del famigerato governo di Mussolini, respingendo i miei emendamenti.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono completamente d'accordo su quanto ha esposto il senatore Roda e dico questo anche per dimostrare che non è affatto vero che da questa parte non si sentano i problemi dei modesti imprenditori e dei lavoratori. Accetto quindi tutti gli emendamenti del senatore Roda, per quanto il mio Partito ritenga che la strada maestra da battere per la perequazione tributaria sia un'altra, quella cioè della riduzione drastica delle aliquote che favorisce le classi più modeste. Solo in questo modo si potrà arrivare veramente a creare una atmosfera di fiducia tra fisco e contribuente. Qui ci si preoccupa sempre degli evasori fiscali, ma non si tiene conto che la maggioranza del popolo italiano è fatta di onesti contribuenti. I contribuenti della categoria C/2, ad esempio, pagano per intero le tasse. Se vogliamo veramente favorire questa gente, occorrerebbe ridurre fortemente le aliquote alla base. D'altronde bisogna aver fiducia nel contribuente se si vuole che il contribuente abbia fiducia nello Stato.

Ripeto quindi che accetto e sottoscrivo tutti gli emendamenti presentati dal senatore Roda.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti del senatore Roda, sottoscritti anche dal senatore Marina. Quando si è approvata la prima legge di perequazione tributaria introducendo la riduzione alla base per i redditi fino a 240 mila lire, sono stati esclusi dai ruoli 470 mila contribuenti. Successivamente è stata applicata la riduzione di aliquota per tutti i piccoli contribuenti, tanto di categoria C/2, quanto di categoria C/1.

È necessario dire che il sistema di abbattimento alla base può essere approvato entro limiti piccolissimi perchè altrimenti finisce per essere un sistema che porta giovamento tanto ai piccoli come ai grossi contribuenti. Quando si comincia a togliere una cifra notevole dal reddito di ciascuno dei contribuenti, che sia piccolo o grande, si finisce effettivamente per ridurre il gettito dell'imposta sia a favore del piccolo che a favore del grande. Quando parliamo di piccolo contribuente, dobbiamo tener conto poi che, per necessità, è sempre molto difficile arrivare all'accertamento effettivo del contribuente piccolissimo. Il contribuente che ha un'attività capace di rendere mezzo milione di reddito circa all'anno, non ha infatti contabilità e può giocare sul reddito denunciato tenendolo a limiti bassissimi.

Infine va osservato che con le aliquote ridotte per i redditi minimi il contribuente il cui reddito si aggiri solo intorno al mezzo milione viene a pagare solo quel tanto che è veramente corrispondente alle sue possibilità. Tenendo conto della situazione finanziaria e del sistema in atto in materia di accertamenti, tenendo conto degli svantaggi dell'abbattimento alla base, siamo decisamente contrari a qualsiasi aumento del minimo di 240.000. Per quel che riguarda invece la categoria C/2, cioè per quei contribuenti che sono pagati a rimunerazione fissa bisogna tener conto del fatto che essi godono già per la prima parte della rimunerazione di un'aliquota ridotta perchè si applica il 4 per cento soltanto. Bisogna tener conto anche del fatto che questi contribuenti godono di una tariffa ridotta anche per la parte su cui pagano. È vero che pagano su tutto ciò che percepiscono, ma pagano una percentuale talmente bassa che è come le pagassero su una parte soltanto del loro reddito.

RODA. Ma che è superiore a quella del 1936.

TRABUCCHI, *relatore*. Perciò ritengo che il Senato possa con tutta tranquillità, senza preoccuparsi di danneggiare eccessivamente il piccolo contribuente, respingere l'emendamento Roda-Locatelli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Gli stessi motivi che abbiamo esposto quando sono state chieste riduzioni di aliquote ci devono indurre purtroppo a rispondere di no, anche quando si tratta di aumentare le franchigie delle imposte reali. Vorrei che fosse molto chiara al Senato la distinzione tra quello che è reddito assoggettabile ad imposte reali e quello che è reddito assoggettabile ad imposte personali. Per la complementare noi, in un articolo successivo, abbiamo già proposto l'aumento del minimo imponibile a 540.000 lire, il che farà uscire di tassazione circa 200 mila contribuenti. Ciò è prova sicura dell'indirizzo democratico, cui prima si appellava il senatore Roda, del Governo attuale. Vorrei far rilevare ancora che il problema delle franchigie crea delle aree di immunità tributaria molto più vaste di quel che abitualmente non si creda. Pensate che il 54 per cento del reddito è sottratto all'imposizione in Italia perchè . . .

RODA. Perchè il reddito *pro-capite* è molto basso!

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. . . . perchè è macroscopico il reddito destinato a franchigie o a esenzioni di varia natura.

Ora, non si può continuare su questa strada, per quanto riguarda le imposte reali. Vorrei che il Senato si rendesse conto anche dei sacrifici che potrebbero essere richiesti a questo proposito dagli emendamenti suggeriti dal senatore Roda. Primo emendamento: portare la quota esente da 240 a 480 mila lire vorrebbe dire sottrarre alla tassazione una massa di 217 miliardi di reddito, con una perdita di oltre 14 miliardi di imposte erariali, e di oltre 13 miliardi di tributi locali, che stanno senza dubbio a cuore agli amministratori locali almeno quanto stanno a cuore a noi i tributi erariali: il che vuole dire in sostanza 27 miliardi di perdita.

C'è una seconda proposta del senatore Roda, tendente ad abbattere 360 mila lire di reddito annuo; noi avremmo in tal caso, per la categoria B, 462 mila contribuenti esenti, con un ulteriore reddito che uscirebbe dalla tassazione, di 55 miliardi con una perdita per le imposte di ricchezza mobile di 5 miliardi e per i tributi locali, applicati sull'imponibile di ricchezza mobile, di 4 miliardi per la categoria C/1 (contribuenti 445 mila), ulteriore reddito che beneficerebbe delle esenzioni 53 miliardi; perdita per l'imposta di ricchezza mobile 2 miliardi e 200 milioni, perdita per i tributi locali applicati sull'imponibile di ricchezza mobile circa 3 miliardi.

Pertanto, per le categorie B e C/1, si avrebbe una perdita di 14 miliardi e 200 milioni tra imposte erariali e tributi locali.

RODA. E per l'ultimo emendamento quale perdita ci sarebbe?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. La terza proposta porterebbe all'esonero di una massa salariale di circa 1.000 miliardi con una perdita complessiva di imposte di 40 miliardi. Se la quota esente fosse di 360 mila lire, le cifre suddette si ridurrebbero a metà, e la perdita sarebbe di venti miliardi.

Ora, è evidente che, di fronte a cifre di tal genere, noi non possiamo assolutamente, in questo momento, essere favorevoli ad emendamenti del tipo di quelli proposti generosamente e simpaticamente dal senatore Roda. Devo ancora far rilevare che le aliquote effettive non sono poi così alte come accennava prima il senatore Roda. Per la categoria B un reddito di 500.000 lire paga l'aliquota effettiva del 4,38 per cento, per la categoria C/1 paga il 2,08 e per la complementare l'1,06 per cento.

Non vorrei che qui non si tenesse conto anche di queste cifre, e che il Senato decidesse senza rendersi conto che il sacrificio per l'erario sarebbe grave: un Paese come il nostro ha un reddito medio, che è ben noto, modestissimo; e in un Paese come il nostro devono essere sottoposti ad imposizione tutti co-

loro che sono al di sopra del minimo vitale, a favore delle spese generali che vanno per coloro che sono al di sotto del minimo vitale. Quindi non è assolutamente possibile accedere agli emendamenti proposti dai senatori Roda ed altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento principale proposto dai senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo:

" Dall'entrata in vigore della presente legge i redditi di categoria B, C/1 e C/2, accertati al nome di persone fisiche, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 480.000.

" Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e da ultimo a quelli di categoria B " ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti il primo emendamento subordinato dei senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« In via subordinata, inserire il seguente articolo:

" Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria B, C/1 e C/2 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 360.000.

" Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e da ultimo a quelli di categoria B " ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento subordinato dei senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« In via subordinata, inserire il seguente articolo:

" Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria C/2 sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 480.000 " ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo emendamento subordinato dei senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« In via subordinata, inserire il seguente articolo:

" Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria C/2 sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 360.000 " ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20-*bis* proposto dalla Commissione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 20-*bis*.

Con effetto dal 1° luglio 1955, l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle società che non siano costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Mariotti, Molinelli, Giacometti, Spezzano, Roda e De Luca Luca, tendente a sostituire le parole: « l'esenzione fino a lire 240 mila » con le altre: « L'esenzione fino a lire 480 mila ».

Il senatore Mariotti ha facoltà di svolgerlo.

MARIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono amareggiato che la Commissione ed il Governo respingano *a priori* senza argomenti di sostanza tutti gli emendamenti che vengono presentati dalla opposizione. Ricordo di aver affermato in sede di discussione generale che la buona fede che io attribuisco a tutti coloro che hanno lavorato intorno a questo disegno di legge, avrebbe avuto durante il dibattito modo di manifestarsi. Il respingere da parte vostra, onorevoli colleghi della maggioranza, tutti i nostri emendamenti, tutto ciò che noi consigliamo per una politica fiscale democratica, per una politica tributaria giustamente tesa ad avvantaggiare i ceti meno abbienti o associazioni che hanno diritto di essere aiutate, ci rende perplessi e ci spinge a modificare il nostro giudizio su voi ed anche ci costringe a rivedere il nostro atteggiamento allorchè si voterà su questo importante disegno di legge. Ora, l'emendamento che noi abbiamo proposto all'articolo 20-*bis*, cioè di aumentare la franchigia per le cooperative, per le società che non siano costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, vi dà l'occasione, accogliendolo, di avviare la politica fiscale sul terreno della vera e propria perequazione tributaria. Onorevole Ministro, quando ella afferma di essere d'accordo con noi e di essere tentato ad accettare questi emendamenti riconoscendoli giusti, e poi li boccia con la scusa che le casse dello Stato non possono essere private di 1 miliardo e 500 milioni, questa non è una giustificazione da addurre a motivazione del suo contrastante atteggiamento, anzi esso rivela che la vostra politica si ispira esclusivamente a princìpi fiscali e cioè al reperimento affannoso di denaro: una politica fiscale moderna deve operare sui fattori della produzione per finalità produttive e sociali, creare strumenti adatti a manovrare la ricchezza per favorire, alleggerire piccole industrie, piccoli contribuenti, cooperative che nel nostro ordinamento tributario sono i soggetti più sacrificati.

Io ora non so con quali argomenti l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore respingeranno questo emendamento che tende a favorire le cooperative e le società di persone in genere. Io non sto a farvi la storia degli scopi e delle finalità delle cooperative: voi sapete che sono in genere forme associative che non hanno le possibilità delle grandi società anonime, le quali hanno vantaggi nel campo del credito, possibilità di imboscare le loro ricchezze attraverso i bilanci; le cooperative hanno una vita estremamente difficile per ragioni anche di carattere politico e vi è poi la possibilità da parte del fisco di colpire il loro reddito effettivo.

Respingendo questo nostro emendamento, ad esempio, noi verremmo a colpire anche tutte quelle cooperative che sorgono dal dissesto di certi complessi industriali. La « Montecatini », ad esempio, in Toscana, trovandosi in dissesto in un particolare complesso produttivo, ha favorito il costituirsi di una cooperativa operaia e le maestranze, per non andare sul lastrico e pur di tenere in vita l'azienda, nonostante tutte le difficoltà che vengono loro frapposte, lavorano dodici, quattordici ore al giorno per conseguire poi redditi minori di salari previsti dai contratti collettivi.

Si può rimanere insensibili e di fronte a questi fatti tendenti a riportare a nuova vita quello che altri hanno semidistrutto?

Voi dovete prendere in considerazione queste particolari forme cooperativistiche, altrimenti non potrete mascherare di essere i rappresentanti di interessi che continuano impunemente a sfruttare la povera gente. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione, è stata lieta di poter accettare una proposta proprio del senatore Mariotti per la modifica del testo dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477 secondo il nuovo testo dell'articolo 20-*bis*. La modifica è stata introdotta, infatti, proprio per estendere l'esenzione anche alle società di fatto, eliminando tutte le altre condizioni previste dalla legge 21 maggio 1952; così queste piccole entità che talvolta sono familiari potranno avere le stesse esenzioni delle attività industriali e commerciali personali. La Commissione non può però andare più in là. Sarebbe troppo semplice trasformare, ad esempio, l'azienda personale in società di fatto del marito e della moglie, per avere una esenzione doppia.

Evidentemente bisogna che anche le piccole società, che costituiscono una unità produttiva e formano un unico gruppo, abbiano le stesse esenzioni che hanno le persone singole proprio per evitare quella che sarebbe una manifestissima frode. Le 240 mila lire d'esenzione, d'altra parte, rappresentano quel minimo che si è voluto garantire per qualsiasi attività che non rivesta la forma della società anonima nella quale, scomparendo la persona, non si può vedere la necessità di un minimo vitale. Le società familiari, le piccole cooperative devono essere considerate e trattate con la stessa misura protettiva di cui godono quelle aziende in cui una persona solo mantiene gli altri familiari che non possono lavorare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con le considerazioni del senatore Trabucchi e soprattutto vorrebbe fare rilevare al senatore Mariotti che qui non si tratta di buona o cattiva volontà, ma di evitare una politica fiscale avventata, gremita di esenzioni (quale è un po' già l'attuale) la quale metterebbe veramente in difficili condizioni il bilancio dello Stato. Questo va detto non solo per il suo, ma anche per gli emendamenti del senatore Roda che ho dovuto respingere.

D'altra parte il senatore Mariotti sa che, proprio per venire incontro alle esigenze da lui stesso manifestate in Commissione, noi abbiamo accettato la formulazione dell'articolo 20-*bis*; e questo è il massimo che nel momento attuale si possa fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Mariotti ed altri, tendente a sostituire le parole: « L'esenzione fino a lire 240.000 » con le altre: « L'esenzione fino a lire 480.000 », emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I Senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

I senatori Mariotti, Molinelli, Giacometti, Spezzano, Roda e De Luca Luca hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Sono detraibili dal reddito lordo, nelle società di persone dove prevale il lavoro dei soci, lire 30.000 mensili per ciascun socio che presta la propria opera nella società ».

Il senatore Mariotti ha facoltà di svolgerlo.

MARIOTTI. Io mi sforzerò ancora di far comprendere la sostanza dell'emendamento che ho presentato a favore delle società di persone.

Anzitutto questo emendamento mi dà modo di confutare le affermazioni dell'onorevole Trabucchi che vogliono dimostrare che spesso le società di fatto o di persone vengono costituite fra marito e moglie. Io non sono d'accordo. Marito e moglie sono soggetti che si ritrovano

spesso nelle società a responsabilità limitata che non hanno niente a che fare con le società di persone. Queste nascono quasi sempre fra lavoratori, artigiani che individualmente non avrebbero neppure denari per acquistare i pochi beni strumentali di lavoro per la propria attività.

Si tratta in sostanza di vere e proprie forme associative in cui il lavoro è l'unico fattore della produzione.

Ritengo quindi che si debba venire incontro a questi lavoratori e non soltanto con la franchigia di 240 mila lire, ma detraendo dal reddito imponibile lordo anche lire 30.000 mensili per ogni socio che presta la sua opera.

Queste società di persone per mancanza di mezzi finanziari risentono più di ogni altra combinazione societaria i più piccoli turbamenti di mercato e quindi va dato loro il modo di vivere e occorre porle in condizione di rinnovare dopo alcuni esercizi quei pochi beni strumentali di lavoro necessari alla vita dei loro modesti laboratori.

Sono questi i motivi ai quali l'emendamento si ispira e spero che a differenza degli altri il Senato vorrà accogliere almeno questo. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PIOLA. Sostituisco il relatore onorevole Trabucchi.

La Commissione è contraria all'emendamento Mariotti-Molinelli per un triplice ordine di ragioni. La prima è una ragione giuridica, in quanto non sembra conveniente modificare il sistema legislativo che è concepito dalla legge fondamentale sulla ricchezza mobile del 1877, che stabilisce che le società di persone debbano essere considerate come un unico contribuente. La seconda è che se si accettasse l'emendamento, si faciliterebbe indubbiamente la trasformazione delle società individuali in società di persona per avere le facilitazioni nell'emendamento considerato. La terza è che si verificherebbero, come già in passato in applicazione dell'articolo 1 della legge del 1952, numerosissime controversie per stabilire la qualità del lavoro e l'incidenza del lavoro per l'andamento dell'azienda.

Per questi tre ordini di motivi, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Abbiamo già discusso largamente in sede di Commissione di finanze l'emendamento del senatore Mariotti. Debbo ricordare che se si tratta di una quota di stipendio pari a 30 mila lire, evidentemente va assoggettata alla categoria C/2 e non B. Se si tratta di un reddito misto di lavoro e capitale, ove detraessimo la parte di reddito derivante dal lavoro e potessimo eventualmente, superando le difficoltà a cui accennava il senatore Piola, fare la precisa distinzione, il resto andrebbe assoggettato alla categoria A, il che sarebbe veramente singolare in piccole imprese.

Non credo quindi di poter accogliere l'emendamento Mariotti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Mariotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Sono detraibili dal reddito lordo, nelle società di persone dove prevale il lavoro dei soci, lire 30.000 mensili per ciascun socio che presta la propria opera nella società ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 20-*bis* proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Mariotti, Roda, Bardellini, Giacometti, Gervasi e Porcellini hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Dopo l'articolo 20-*bis* inserire il seguente articolo:

" Dall'entrata in vigore della presente legge il limite di esenzione per le famiglie numerose,

stabilito con decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è elevato da lire 500 mila a lire 960 mila.

" Si intendono per famiglie numerose quelle in cui vi sono almeno sei figli di minore età a carico del contribuente " ».

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARIOTTI. Onorevoli colleghi, ho presentato questo emendamento per la particolare situazione in cui si sono venute a trovare le famiglie numerose in seguito alla legge Vanoni. Dirò pregiudizialmente che quest'emendamento non si ispira a princìpi di politica demografica, ma l'ho formulato proprio perchè, in seguito alla legge Vanoni, le famiglie numerose si sono venute a trovare in una curiosa situazione, tanto da essere costrette a pagare molto più dei normali contribuenti. Fino al 1947 le famiglie composte oltre che dal contribuente capo famiglia, della moglie e da sette figli erano esenti dall'applicazione delle imposte dirette per i redditi non superiori alle 500.000 lire. Dopo la legge Vanoni è successo che ogni anno il contribuente che ha così numerosa famiglia è obbligato a far la dichiarazione annuale dei redditi: e naturalmente si rende assai difficile far credere agli uffici fiscali di aver un reddito inferiore alle 500 mila lire, perchè allo stato attuale è impossibile mantenere dieci persone con 40.000 lire mensili. Per cui tutte le famiglie numerose che prima venivano esentate in forza del decreto-legge 1° settembre 1947, n. 692, in seguito alla legge Vanoni non sono più esentate nè agevolate ai fini fiscali. Io vorrei che il Senato pensasse alle famiglie numerose del meridione e come sia per loro assai difficile vivere. Non possiamo rendere ancor più pesante la loro vita con gravami fiscali che debbono essere sostenuti da altri soggetti in ben altre condizioni economiche. Propongo quindi che per dette famiglie il minimo esente da imposta sia elevato a lire 960.000. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA. La Commissione è contraria perchè ritiene che le esenzioni in questo settore siano già state notevolissime. Per la complementare vi è già l'esenzione di 50.000 lire per ogni figlio. È essenziale non allargare eccessivamente e senza motivi concreti il settore delle esenzioni, già fin troppo numerose.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento presentato, in relazione a tutta una serie di considerazioni che già ha fatto in ordine ad altre esenzioni richieste a questo proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mariotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Dopo l'articolo 20-*bis* inserire il seguente articolo:

" Dall'entrata in vigore della presente legge il limite di esenzione per le famiglie numerose, stabilito con decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è elevato da lire 500 mila a lire 960 mila.

" Si intendono per famiglie numerose quelle in cui vi sono almeno sei figli di minore età a carico del contribuente " ».

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,15.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti